

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO AL-
LE CASE PER LAVORATORI(GESCAL) IN S.PIETRO VER-
NOTICO (ex Cant.12190).-

- Importo al netto di ribasso - £. 1.062.571-

-IMPRESA; Geom. Antonio Benito Cocciole-BRINDISI -

-Repertorio N. 4790

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì *venticinque*
del mese di novembre in Brindisi e nella Sede del-
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-via Gian Battista Casimiro n.17.
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re Generale dell'Istituto predetto autorizzato, con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del
l'Istituto stesso, ai sensi degli artt:151 e 153 del
T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n.1165 richiamati
in vigore dalla Legge 2 luglio 1949, n. 408 art. 8, si
sono personalmente costituiti:

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giusep-
pe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in

9951 NOV 8 6
Registrato a Brindisi li
I N. 2063 Mod. I Vol. =
Esatte lire *Novemilatrecento*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
1.10 illeggibile

Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Geom. Benito Antonio Cacciolo, nato il 7 gennaio 1936 a Brindisi ed ivi residente alla via Romolo n. 111 Titolare dell'Impresa edile omonima.-
Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-funziionario rogante-sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n. 89.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-CASA nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n. 1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2°

settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE la Gescal ha comunicato- con nota Prat. numero 26238 del 18.3.1965 (all.n.1) che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n.80 del 7 gennaio 1965, ha approvato la perizia per lavori post-collauda alle palazzine case per lavoratori in S. Pietro Vernotico -ex Cant.12190 dell'importo di L. 1.232.130, a norma della succitata convenzione stipulata tra la Gescal e l'I.A.C.P., di cui Lire 1.130.395 a base d'asta.-

D)Che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 28 ottobre 1966, ad ore 10,30, si invia invito di partecipazione a n.15 Imprese come da raccomandata n.8718 dell'11.10.1966(All.n.2).-

-G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore diciotto del 27 ottobre 1966.-

-H)-CHE esperita la detta licitazione privata in

data 28.10.1966, come da relativo verbale (Allegato n. 3), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Benito Antonio Cocciolo di Brindisi col ribasso d'asta di L. 6,00% (Lire sei per cento). -

I) - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 4) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. -

TUTTO CIO' PREMESSO - le costituite parti conven-
gono quanto segue:

ART. 1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Benito Antonio Cocciolo, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richie-
da, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Benito Antonio Cocciolo "IM-
PRESA". -

ART. 2°) - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Re-
golamento di contabilità di Stato approvato con
R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integan-
te del presente contratto, per quanto non venga allo

stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Benito Antonio Cecciolo di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collauda alle Case per lavoratori in S. Pietro Vernotico-ex Cant.12190, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della GESCAL con delibera n.80 in data 7 gennaio 1965 per l'importo di L. 232.130 (Lire Unmilione duecentotrentadue milacentotrenta) di cui Lire L. 1.130.395 (Lire Unmilione centotrentamila trecentonovantacinque) a base d'asta che, per effetto del ribasso di L. 6,00% (Lire sei per cento) sui prezzi

della perizia, si riducono a £. 1.062.571 (Lire Un-
Milionesessantaduemilacinquecentosettantuno).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in di-
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,
saranno effettuati con versamenti di acconto in ba-
se agli stati di avanzamento da compilarsi giusta
quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istitu-
to per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, an-
che se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla vigente legislazione sui
lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pat-
tuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali la Impresa Benito Antonio Coc-
ciolo presta la cauzione di £. 53.130- (Lire cin-
quantatremilacentotrenta) come previsto dall'apposi-
ta Capitolato Speciale mediante versamento in con-
tanti, con reversale n. 821 in data 16 novem-
bre 1966, al Banco di Napoli-Filiale di Brindisi -
Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine
degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione

forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto, in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°) Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contrat-

to per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche la imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle leggi 28.2.1949, n. 43; 26.11.1955, n. 1148, 14 febbraio 1963 n. 60 e 11 Ottobre 1963, n. 1471, in quanto applicabili. -

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo. -

ART. 10°) - Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvata con D. P. R. 11 Ottobre 1963,

n.1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento della imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e righe undici sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

Firmato: Ubaldo Ballarino; Benito Antonio Cocerolo; Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante -

COPIA SEMPLICE



si rilascia per uso amministrativo.

2 DIC. 1966

FUNZIONARIO ROGANTE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma